

MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI SENTENZA TAR MILANO: CHIARIMENTI

La nota sentenza del Tar n. 676 del 2011 ha introdotto molte novità. Questo documento redatto dalla Presidenza Nazionale AIM cercherà di aiutarvi nella lettura del provvedimento del Giudice Amministrativo Regionale e nella sua corretta interpretazione.

Preliminarmente si rappresenta che la sentenza ha dichiarato la sussistenza della professione e dei suoi ambiti professionali, qualificando il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, come previsto dalla Legge, nelle arti sanitarie, **peraltro ad un livello superiore a quello delle figure di solo interesse sanitario, avente carattere servente ed ausiliario, individuate con delibere regionali**; ha sancito e ribadito un altro importante concetto: **gli operatori di interesse sanitario e regionali non possono prevaricare o sovrapporre le loro mansioni ad arti e professioni individuate dallo Stato**, per via dei limiti di potestà della Regione nell'ambito della materia delle professioni di cui all'art. 117 della Costituzione italiana.

Il Giudice ha poi chiarito in modo non equivoco che la figura del fisioterapista (e figure equivalenti o equipollenti), nell'ambito del nuovo ordinamento entrato in vigore con la Legge 42 del 1999, è l'unica figura professionale (come professione sanitaria) ormai ammessa dall'ordinamento nell'indicato settore di attività, specificando inoltre che: *"tutte le altre tipologie di impiego nel settore sono state considerate soppresse, così come i relativi corsi di formazione,, prevedendo che la struttura delle scuole di accesso ai profili di nuova individuazione dovesse uniformarsi alla normativa comunitaria e ridurre le duplicazioni tra gli insegnamenti, perseguendo l'omogeneità disciplinare."*

Le riforme dell'area sanitaria anzidette hanno però riguardato solo le figure professionali, intese come professioni sanitarie, ma non hanno mai interessato le arti ausiliarie delle professioni sanitarie che restano operanti nella loro specifica attività con una, pur limitata (prescrizione medica), autonomia professionale. Il punto 4.5 afferente alle mansioni, posta l'eventuale illiceità sul piano dei diritti costituzionali da approfondire in separata sede, **afferisce solo all'impiego dei Massaggiatori all'interno delle strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale**, dato che il Giudice ha affermato che: *"l'operatore in questione non risulta compreso fra quelli che la vigente normativa individua come indispensabili per ottenere l'accreditamento; soltanto in aggiunta al personale che la normativa individua come necessaria, il massaggiatore ed il capo bagnino degli stabilimenti idroterapici potranno compiere atti non riservati ai professionisti sanitari o agli esercenti un'altra arte ausiliaria delle professioni sanitarie; per quanto specificatamente attiene alle strutture private convenzionate, l'assunzione di tali operatori non concorre a soddisfare i requisiti dei professionisti della riabilitazione (ortopedici, fisioterapisti, terapisti occupazionali) che dette strutture devono impiegare per ottenere l'accreditamento;.... In definitiva, i provvedimenti del Ministero, pur non introducendo un'organica disciplina della materia, specificano il disposto della norma primaria (quella sopra appena citata), assicurando che il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici possa svolgere la propria attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista."*

E' assolutamente incontestabile che il Giudice, nella sentenza in argomento, si riferisca solo alle strutture appartenenti al S.S.N.. In dette strutture, la figura professionale dell'arte sanitaria di Massaggiatore non può che essere impiegata in regime di lavoro dipendente (sotto la responsabilità del Direttore Sanitario) nel limite delle proprie competenze e sotto supervisione del fisioterapista, in quanto professione accreditata dalla normativa vigente e dal CCNL del settore pubblico.

Al contrario, in strutture private non accreditate o nel proprio gabinetto massoterapico il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, nel limite della propria autonomia, spettante ad ogni professionista abilitato dalla Legge, può, su prescrizione medica, svolgere liberamente la propria attività nell'ambito della cura, prevenzione e recupero funzionale massoterapico e idroterapico.

Il Presidente Nazionale
Marco Oriolo